

ITALIANA  
METALMECCANICI

MILANO - Via Panfilo Castaldi, 24

Milano, 26 Giugno 1954

SEGRETERIA SINDACALE

CN/pb - Circolare n. 87



- AI COMPONENTI IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
- AI COMITATI DIRETTIVI PROVINCIALI DELLA F.I.M.
- ALLE UNIONI SINDACALI PROV. LI C.I.S.L.

Oggetto:

LORO SEDI  
\*\*\*\*\*

Commento esplicativo all'accordo per il conglobamento delle retribuzioni.-

La importanza dell'accordo stipulato il 12 giugno u.s. per il conglobamento delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria è stata ovunque e da tutti così pienamente avvertita, per la sua portata etica e morale oltre che economica, da annullare in partenza ogni artificioso tentativo di svalutazione da parte della organizzazione sindacale comunista, il cui equivoco comportamento al riguardo fu tutt'altro che ispirato all'intendimento di consapevole tutela degli interessi dei lavoratori.

Il più convincente riconoscimento della consistenza sostanziale dell'accordo stesso è del resto venuto dal Segretario Generale della C.G.I.L., con la nota sua pubblica dichiarazione di considerare "risolto il problema del conglobamento propriamente detto".

Innanzitutto va osservato come per il conglobamento "propriamente detto" è a suo tempo scesa in campo anche la C.G.I.L., ed il fatto che essa lo riconosca risolto senza la sua partecipazione, equivale ad un'autodichiarazione di fallimento della propria azione.

Ma la dichiarazione del Segretario della C.G.I.L. non vale tanto per il significato letterale delle parole da cui è formata, quanto per lo scopo precipuo cui era volta, e che la riduce ad un comodo espediente per uscire dalla incomoda situazione in cui si era ridotto, anche in relazione all'alternativa pubblicamente postagli dal Presidente della Confindustria, con la quale si avvertiva, fra l'altro, che "il nuovo trattamento potrà essere revocato nei confronti dei lavoratori che col loro comportamento dimostreranno di volerlo rifiutare".

Per essere coerente all'atteggiamento seguito la C.G.I.L. avrebbe dovuto invitare i lavoratori a respingere "l'accordo truffa". Non potendo però illudersi che tale invito sarebbe stato ascoltato anche solo da coloro che sono usi votare comunista, in quanto si tratta di respingere, oltre il conglobamento, gli aumenti di paga che vi sono connessi - e non è mai accaduto, ed è umano, che i lavoratori ricusassero degli aumenti di paga - ecco la escogitazione che, piccandosi di essere abile, è stata semplicemente pacchiana.

Circa le acrimoniose insinuazioni fatte dagli organi e organetti socialcomunisti all'intento di sminuire la portata economica dell'accordo in discorso, la C.I.S.L. ha precisato come l'ammontare degli 80 miliardi di miglioramenti retributivi sia tutt'altro che cervellotico e come tale cifra sia desumibile da un obiettivo calcolo analitico.

0a | A | a | a | a | a | d | a |  
O | & | { | ^ | d | A | ^ | a | c | a | s | A | a | a | [ | c | a | ^ | a | | a | a | } | d | a | e | r | z | e | a | } | ^ | a |

Deve infatti tenersi presente che, per l'assetto zonale è stato stabilito un aumento minimo, per provincia, equivalente al valore di un punto e mezzo della contingenza attuale, il che, in base ai calcoli effettuati, corrisponde ad un aumento mensile medio-minimo, per i due raggruppamenti A e B, di £. 377. Tale valore di un punto e mezzo mediamente calcolato per tutte le categorie, dà già un importo di 25 miliardi.

Poichè però col riproporzionamento dei minimi di categoria l'aumento medio derivante dal riassetto zonale risulta superiore alla media generale di £. 800 mensili (e tale media è notevolmente superata per gli adulti delle categorie superiori), ne deriva che per il predetto riassetto delle retribuzioni zonali l'onere effettivo viene ad elevarsi ad una cifra non inferiore a 55 miliardi. A tale importo va aggiunto quello relativo agli oneri riflessi, e cioè derivanti dalla unificazione di quelle voci della retribuzione che, tenute separate, non operavano, come ad esempio l'indennità di caro pane, sugli istituti contrattuali per i quali dovranno essere invece corrisposte. E tali oneri riflessi devono valutarsi in non meno di 30 miliardi.

Per le considerazioni innanzi fatte stimiamo che, con titolo più appropriato, l'accordo possa essere enunciato: "per il conglobamento ed il riassetto perequativo delle retribuzioni dei lavoratori della industria".

Quanto sopra premesso per quanto si attiene alla portata generale della convenzione ed agli spunti polemici di cui fu oggetto, stimiamo opportuno entrare nel merito dell'accordo stesso al fine di stabilire nel modo più chiaro possibile ed in senso univoco i termini della sua applicazione.

#### STRUTTURA E FUNZIONALITA' DELL'ACCORDO

=====

#### Determinazione dei nuovi minimi per i manovali comuni

La struttura dell'accordo incomincia ad essere delineata al suo art. 1, col quale sono stati fissati i criteri di massima del conglobamento. Esso si effettua partendo dalla categoria del manovale comune di età superiore a 20 anni, addizionando al minimo di paga base in vigore, i restanti elementi fissi della sua retribuzione, e cioè la indennità di contingenza e la indennità base di caro pane.

Nella Tabella 1, che compendia il primo articolo stesso, sono indicati i nuovi minimi unificati di paga base da valere per i manovali comuni, differenziati per ogn'uno dei tredici raggruppamenti di Zona stabiliti o per particolari provincie.

I minimi stessi sono stati ottenuti apportando alla somma degli elementi fissi della retribuzione contrattuale in atto, una quota di aumento. Quota disposta in misura differenziata fra provincia e provincia in modo da colmare le deficienze risultanti, per una parte delle provincie, dalle contingenze anomale.

Di tale perequazione - che costituiva uno dei problemi più essenziali per un riassetto salariale delle Zone - si ha il dettagliato prospetto dimostrativo nella Tabella 2 A, posta in calce all'art. 3.

#### Criteri del riassetto retributivo e zonale

Come detto all'art. 2 dell'accordo, la composizione delle zone territoriali e la misura della nuova retribuzione minima del manovale comune - che forma anche base per la determinazione dei nuovi mi

nimi di retribuzione per le altre categorie operaie, per la categoria speciale e gli impiegati - essendo state convenute in base a valutazioni generali complessive che rientrano nella competenza delle Confederazioni stipulanti, non possono essere in alcun modo variate o modificate dalle Organizzazioni Nazionali di categoria nè da quelle territoriali, ma restano di esclusiva competenza delle Confederazioni stipulanti stesse.

A maggior ragione nessuna iniziativa può aver corso, per ottenere varianti o modifiche alle strutture stesse, allorchè fosse promossa da Organizzazioni nazionali o territoriali non aderenti alle Confederazioni stipulanti.

#### Aumenti stabiliti col riassetto retributivo zonale

Nella Tabella 2 A, che compendia l'art. 3 dell'accordo, sono specificati - distintamente per ciascuna provincia e nell'ordine del raggruppamento zonale - gli elementi che hanno concorso alla formazione del nuovo minimo di paga base per il manovale comune di età superiore a 20 anni, e precisamente:

- a) Prima colonna: somma degli elementi fissi della precedente retribuzione contrattuale (minimo di paga base oraria + quota oraria di contingenza + quota oraria (£. 2,50) della indennità di caro-pane);
- b) Seconda colonna: aumento orario, nella misura differenziata indicata per singola provincia, da corrispondersi ai manovali comuni;
- c) Terza colonna: nuovo minimo di paga base contrattuale da valere per gli stessi manovali comuni di età superiore a 20 anni.

Le cifre indicate nella Tabella sono naturalmente suscettibili di correzione, qualora non risultassero corrispondenti agli elementi della paga contrattualmente stabilita per la provincia cui si riferiscono.

#### Determinazione degli aumenti da corrispondersi alle altre categorie di operai, alla categoria speciale ed agli impiegati.-

Gli aumenti da corrispondersi alle diverse categorie di operai, alle donne ed ai minori, di ogni singola provincia, anche se aventi paghe di fatto superiori ai minimi contrattuali, sono determinati moltiplicando l'aumento stabilito per il manovale comune della provincia stessa, col coefficiente rispettivamente indicato dall'accordo per ogni singola categoria e distinzione di sesso e di età. Tali coefficienti sono gli stessi adottati con l'accordo interconfederale del 21 marzo 1951, per il computo del valore differenziato dei punti, nelle variazioni della indennità di contingenza intervenute dopo l'entrata in vigore dello accordo stesso.

#### Esempi di determinazione degli aumenti operai

Province	Aumento del manovale comune	Coefficiente per l'operaio qualif.	Aumento orario per l'op.qual.
Milano	3,48	1,219	3,918
Torino	5,73	1,219	6,984
Genova	3,73	1,219	4,546
Firenze	1,88	1,219	2,291
Roma	7,35	1,219	8,959

Province	Aumento del manovale comune	Coefficiente per il manovale comune	Aumento orario per il man.spec.
Milano	3,48	1,066	3,709
Torino	5,73	1,066	6,108
Genova	3,73	1,066	3,976
Firenze	1,88	1,066	2,004
Roma	7,35	1,066	7,835

Agli aumenti da corrispondersi agli appartenenti alla categoria speciale (ex equiparati) ed agli impiegati di ogni singola provincia sono determinati con analoga procedura. Trattandosi però di aumenti mensili, l'aumento stabilito per il manovale comune va moltiplicato per il numero delle ore di lavoro normale contenente nel mese, e cioè per 208.

Esempi di determinazione degli aumenti per gli impiegati di età sup. a 21 anni

Province	aumento mensile del manovale comune	Coefficiente per imp. di 2 <sup>a</sup> cat.	Aumento mensile minimo per imp. 2 <sup>a</sup> cat.
Milano	3,48 x 208 = 723,84	1,804	1,305,80
Torino	5,73 x 208 = 1.191,84	1,804	2.050,07
Genova	3,73 x 208 = 775,84	1,804	1.399,61
Firenze	1,88 x 208 = 391,04	1,804	705,43
Roma	7,35 x 208 = 1.528,80	1,804	2.757,95

Determinazione dei nuovi minimi di retribuzione contrattuale

Al secondo capoverso dell'art. 1 dell'accordo è detto che i nuovi minimi di paga base oraria contrattuale per le categorie degli operai (comprensivi delle quote di rivalutazione), così come i nuovi minimi di stipendio mensile per gli appartenenti alla categoria speciale e per gli impiegati, saranno fissati dalle Confederazioni stipulanti non appena convenuti i rapporti per ciascuna qualifica, età e sesso delle varie zone, e definita l'analoga sistemazione dei gruppi merce reologici B e C.

Col terzo capoverso del medesimo art. 1 si precisa che i rapporti di cui è detto sopra - i quali debbono essere unici per ciascuna qualifica in ciascuna zona, con distinzione per età e per sesso - saranno fissati al livello necessario affinché l'importo risultante non sia in alcun modo inferiore all'importo in atto per la corrispondente qualifica nelle altre provincie che fanno parte della zona; in ogni caso, è detto ancora, detti rapporti non saranno inferiori a quelli stabiliti dall'accordo interconfederale del 21 marzo 1951, già menzionato, per il calcolo delle variazioni della contingenza.

Quanto sopra significa che i nuovi minimi di categoria, risultanti dalla somma degli elementi fissi conglobati e dell'aumento di cui è detto in precedenza, dovranno essere ricalcolati, onde far loro conseguire il distanziamento rispetto al nuovo minimo del manovale comune della corrispondente zona e provincia, e precisamente, con gli scarti proporzionali stabiliti dagli stessi coefficienti di differenziazione del valore del punto per le variazioni della indennità di contingenza.

Attendiamo di conoscere i nuovi minimi concordati fra le Confederazioni stipulanti dei quali è stata annunciata la prossima rimesa. Possiamo tuttavia fin d'ora vedere come il distanziamento dei nuovi minimi di categoria fra loro, e gli scarti proporzionali di cui è detto sopra, comportano un aumento maggiore di quello stabilito ai sensi dell'art. 3. Aumento da considerarsi fin d'ora indiscutibilmente acquisito da tutti i lavoratori (operai, categoria speciale ed impiegati) la cui retribuzione sia rimasta ancorata al minimo contrattuale; ma che non sarebbe equo nè razionale non riconoscere anche a quei lavoratori che hanno paghe superiori al minimo per aumenti di merito acquisiti, in quanto gli aumenti di merito stessi verrebbero a ridursi nella loro entità in misura corrispondente all'aumento del minimo di categoria.

L'aumento maggiore derivante dal riproporzionamento dei minimi può desumersi dai prospetti esemplificativi che seguono.

Prospetto operai

Uomini sopra i 20 anni	1 <sup>^</sup> Minimo contrat- tuale or. prec. unif.	2 <sup>^</sup> Aumento stabilito dall'acc. 12.6.54	3 <sup>^</sup> Somma el- menti del la 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup> colon.	4 <sup>^</sup> Nuovo mini- mo calcola- to in base al coeffi-	5 <sup>^</sup> Differenza fra il minimo pre- cedente e quel- lo nuovo
<u>Milano</u>					
Operaio spec.	171,73	4,36	176,09	178,70	6,97
Operaio qual.	155,26	3,91	159,17	160,45	5,19
Manovale spec.	147,57	3,70	151,27	151,90	4,33
Manovale comune	139,02	3,48	142,50	142,50	3,48
<u>Genova</u>					
Operaio spec.	167,11	4,67	171,78	173,21	6,10
Operaio qual.	149,83	4,19	154,02	155,53	5,70
Manovale spec.	142,95	3,97	146,92	147,24	4,29
Manovale comune	134,40	3,73	138,13	138,13	3,73
<u>Firenze</u>					
Operaio spec.	169,73	2,35	172,08	172,42	2,69
Operaio qual.	153,51	2,11	155,62	154,82	1,31
Manovale spec.	145,92	2,00	147,92	146,57	0,65
Manovale comune	137,47	1,88(i)	139,35	137,50	0,03

(i) -L'aumento di L. 1,88 stabilito per il manovale comune, è da considerarsi fra quelli dati come integrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3, per cui non si somma agli effetti del nuovo minimo. La Provincia di Firenze viene pertanto a trovarsi fra quelle cui la determinazione del nuovo minimo stesso non fa conseguire un ulteriore aumento, cioè oltre quello extra, fissato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3.

(.) salvo eccezioni.

Prospetto impiegati

Impiegati di età superiore a 21 anni - Milano	1 <sup>^</sup> Minimo contrat. mensile precedente unif.	2 <sup>^</sup> Aumento stabilito dall'accordo 12.6.54	3 <sup>^</sup> Somma elementi dalla 1 <sup>a</sup> a 2 <sup>a</sup> colonna	4 <sup>^</sup> Nuovo minimo calcolato in base al coefficiente stabilito	5 <sup>^</sup> Differenza fra minimo precedente e nuovo
1 <sup>^</sup> Categoria	66.233	1.732	67.965	70.958	4.725
2 <sup>^</sup> Categoria	50.427	1.305	51.732	53.470	3.043
3 <sup>^</sup> Categoria A	38.107	972	39.079	39.806	1.699
3 <sup>^</sup> Categoria B	32.620	823	33.443	33.730	1.110

N.B. - Le cifre addotte nei prospetti di cui sopra, per quanto si riferisce all'importo dei nuovi minimi di categoria ed ai rapporti relativi, debbano considerarsi puramente indicative, in quanto attendono di essere confermate o rettificata da quelle concordate tra le Confederazioni stipulanti, che, come già detto, non ci sono ancora sin qui pervenute.

Riferimento delle tariffe di cottimo in vigore

Come detto all'art. 5 dell'accordo, i nuovi cottimi dovranno essere stabiliti con riferimento alle nuove paghe basi risultanti dal conglobamento e in attinenza alle disposizioni del contratto collettivo di categoria.

Le tariffe di lavorazione in vigore, che erano riferite alla precedente paga base, dovranno essere integrate in modo da comprendere gli elementi della retribuzione contrattuale che vennero sin qui corrisposti separatamente, e cioè quote di riqualificazione, indennità di contingenza e di caro-pane, ora conglobati nella paga base. Tale integrazione delle tariffe vigenti deve essere effettuata in modo che nessuna perdita derivi agli operai, i quali dovranno invece fruire dell'aumento differenziato di paga base stabilito all'art. 3, e senza che abbiano a derivare oneri all'azienda, all'infuori di quello connesso all'aumento stesso. Ciò significa, in altri termini, che i lavoratori devono conservare in cifra i guadagni in precedenza realizzati nelle singole lavorazioni a cottimo.

Peraltro, ipotizzando, a titolo di esempio, il caso che un operaio qualificato della provincia di Milano retribuito con paga base di £. 48 orarie, il quale in una lavorazione in cui ha impiegato 100 ore abbia realizzato un utile del 70%, col sistema di retribuzione preesistente si dovevano avere le seguenti cifre:

per 100 ore impiegate a £. 48 orarie .....	=	£.	4.800
utile del 70% realizzato sull'importo della paga base di £. 4.800 .....	=	"	3.360
importo delle quote di rivalutazione per ore 100 =	"		850
importo delle quote orarie di contingenza in £. 99,81 per ore 100 .....	=	"	9.981
importo delle quote orarie della indennità di caro pane in £. 250 per ore 100 .....	=	"	250

---

Costo complessivo del lavoro      £. 19.241

---

Aggiungendo alla cifra sopra risultata l'importo dell'aumento di categoria stabilito dall'accordo di £. 3,918 orarie (£. 391,80 per 100 ore), si avrà il parametro della nuova tariffa di cottimo, da valere per il lavoro ipotizzato, pari a £. 19.632.

Il guadagno in cifra che l'operaio dovrà in ogni caso conservare, resta quello di £. 3.360, che riferito all'importo della nuova paga base per le 100 ore volute per la esecuzione dello stesso lavoro, corrisponde alla percentuale del 20% circa.

La trasformazione delle tariffe in vigore implica, come si può vedere, un complesso di operazioni e di calcoli che debbono essere fatti con scrupolosa diligenza onde evitare errori e confusioni, maggiormente da tenersi a danno degli operai. Ma per tale trasformazione è stato appunto lasciato un margine di mesi 6, ed è sperabile che entro tale termine tutte le tariffe di cottimo in vigore abbiano ad essere esattamente aggiornate. Fin tanto che non lo siano, spetta ai lavoratori interessati vigilare perchè l'importo degli utili realizzati non abbia a subire decurtazioni.

#### Quota di rivalutazione accordo 5 agosto 1949

Con l'ultimo accordo dello stesso art. 5 - facendo riferimento ai casi in cui, ai sensi del punto terzo dell'accordo interconfederale 5 agosto 1949, modificato da quello 30 settembre successivo, la prima quota di rivalutazione non è stata corrisposta od è stata corrisposta nella misura del 50% in quanto ritenuta compensata dagli elevati guadagni di cottimo - sono state autorizzate le aziende a scorporare ora dagli utili di cottimo, o dagli altri emolumenti all'epoca considerati, l'importo della quota di rivalutazione stessa da trasferire a paga base.

Ci sembra che l'autorizzazione al procedimento di cui sopra debba valere solo in quanto il più alto utile di cottimo, o le altre condizioni più favorevoli di retribuzione che hanno consentito di derogare dal predetto accordo, siano stati conservati. In ogni modo, poichè le deroghe o parziali applicazioni dell'accordo 5.8.48 hanno dato luogo a trattative in sede aziendale o sindacale, stimiamo che lo scorporo delle quote di rivalutazione di cui si tratta, dai guadagni di cottimo, la dove ve ne sia la legittimità, debba essere fatta di comune accordo fra le Direzioni aziendali e la rappresentanza dei lavoratori interessati e, se del caso, con le organizzazioni locali nostre.

o ° o

Conformemente alla norma transitoria di cui all'art. 6, fin tanto che non siano intervenuti il riproporzionamento delle aliquote contrattuali (minimo di guadagno di cottimo e integrazione delle paghe a economia) e l'aggiornamento delle tariffe di cottimo, continueranno a valere i precedenti ordinamenti di paga e di tariffe.

o ° o

Disposizioni complementari riguardanti singole categorie di lavoratori o questioni generali sono contenute:

nell'art. 7, per quanto concerne le quote della indennità di caro pane che eccedono le £. 20 giornaliere (conglobate); le quali quote eccedenti dovranno essere corrisposte, separatamente dalla nuova paga conglobata, agli operai addetti a lavori pesanti e pesantissimi che ne hanno sin qui fruito;

./.

nell'art. 8, col quale - facendosi riferimento all'accordo interconfederale 14 giugno 1952, che stabilì, fra l'altro, il conglobamento della indennità di contingenza nello stipendio agli effetti degli aumenti periodici di anzianità per gli impiegati e gli appartenenti alla categoria speciale - è stato disposto:

a) che sulle quote forfettarie corrisposte a integrazione degli aumenti conseguiti fino alla data del 14 giugno 1952, venga apportata una maggiorazione del 4%, restando dopo ciò consolidati gli importi degli aumenti stessi;

b) che partendo dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, gli aumenti periodici maturanti per l'anzianità successiva al 14 giugno 1952 saranno computati sulle nuove retribuzioni minime risultanti dal conglobamento;

nell'art. 9, per confermare la permanenza in vigore dell'accordo 21 marzo 1951, relativo alle variazioni della retribuzione in base all'indice nazionale del costo della vita, che saranno conteggiate separatamente secondo le norme contenute nell'accordo stesso per l'indennità di contingenza.

#### Riproporzionamento del minimo di cottimo

Come detto all'art. 4, le percentuali minime di guadagno di cottimo e le altre percentuali previste dai contratti di lavoro vigenti, in quanto non operanti sulla intera retribuzione, devono essere riproportionate alla nuova retribuzione conglobata. La determinazione delle nuove percentuali deve essere concordata fra le Confederazioni stipulanti, con la partecipazione delle Organizzazioni interessate dei rispettivi settori d'industria.

Per quanto riguarda il settore metalmeccanico, è noto come la percentuale minima di guadagno di cottimo, fissata dall'art. 16 del contratto nazionale nella misura del 20% sul solo minimo di paga base, viene ad essere operante su meno di un terzo della intera retribuzione minima contrattuale, rispetto alla quale il predetto minimo di guadagno assicurato si riduce perciò sotto al terzo della percentuale stabilita.

E infatti la Commissione Tecnica mista, a suo tempo costituita per lo studio del conglobamento, avendo calcolato analiticamente per ogni provincia e per singola categoria contrattuale il riproportionamento della quota di cui si tratta, è pervenuta ad una serie numerosa di percentuali differenziate per le diverse provincie prese a base del calcolo, ed a seconda che si tratti dell'una o dell'altra categoria, di uomini, o di donne, e di classe di età; percentuali che per le 26 provincie calcolate risultano da un minimo di 4,97% al massimo di 6,80%.

Si tratta pertanto di pervenire alla fissazione di una nuova percentuale unica, che, come detto nello stesso art. 4 dell'accordo, dovrà adeguarsi ai valori più elevati delle zone e qualifiche più rappresentative, con arrotondamento dei decimali alla unità superiori.

Analogamente dicasi per quanto concerne la percentuale da corrispondersi agli operai non fruanti di guadagno di cottimo o di altri incentivi, alla categoria speciale e agli impiegati che non fruiscono di premi di produzione o di interessenza, attualmente stabilita dall'art. 2 della parte comune del contratto nazionale nella misura del 10%.



## Settori che non applicano i minimi tabellari

L'accordo per il conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale, vale in ogni sua parte anche per i settori di attività industriale e per i lavoratori cui non si applicano l'ordinamento di categoria ed i rispettivi minimi tabellari. Apposite norme di applicazione devono essere all'uopo concordate fra le Confederazioni stipulanti, con l'intervento delle Organizzazioni interessate dei relativi settori d'industria.

Per quanto riguarda il settore metalmeccanico, nelle particolari condizioni di cui sopra si trovano gli operai dell'industria siderurgica addetti alle lavorazioni a fuoco continuo, e cioè gli operai del 1° gruppo, per i quali, anzichè la classificazione di categoria ed i relativi minimi, sono contrattualmente previste le paghe di posto.

Dato che, per ogni squadra di lavorazione ai forni ed ai laminatoi, le paghe dei predetti lavoratori sono variamente differenziate fra loro, con una graduazione proporzionale assai più numerosa delle tre qualifiche tabellari di operaio specializzato, operaio qualificato e manovale specializzato, il riordinamento salariale dei lavoratori stessi non trova rispondenza nei tre minimi di paga base delle categorie tabellari predette, e dovrebbe adeguarsi invece al sistema graduale originario delle paghe di posto, così come del resto avvenuto in alcuni stabilimenti siderurgici, quali ad esempio la S.I.S.M.A. di Villadossola, la "Dalmine" di Dalmine, ed altre, per l'applicazione dell'accordo di rivalutazione dell'8 dicembre 1950.

A meno che non prevalga invece il criterio, secondo noi irrazionale, dell'incasellamento di categoria, nel quale appunto ha insistito, con ostinazione degna di miglior causa, l'Organizzazione comunista, in occasione dell'applicazione degli accordi di rivalutazione, col risultato di alterare il sistema dell'ordinamento salariale preesistente, nonchè di favorire il crearsi di situazioni caotiche tipo quella della Magona d'Italia, la quale ha trovato modo così di riassumere gli operai licenziati corrispondendo loro, anzichè le paghe di posto, soltanto il minimo tabellare dei meccanici.

La pretesa di applicare ai siderurgici gli accordi salariali con lo stesso metro tabellare in uso per i metalmeccanici, è comunque risultata sempre dannosa ai lavoratori che ingenuamente hanno fidato in una presunta maggiore competenza e superiorità sindacale della predetta organizzazione.

Peraltro, come si è già avuto occasione di dire, sarà opportuno che i Sindacati provinciali e locali nostri interpellino, ove sia possibile, i lavoratori interessati del settore siderurgico, aggiornandoli su quanto sopra, facendo al più presto poi conoscere alla scrivente Federazione le opinioni dei lavoratori stessi perchè si possa tenerne conto nella trattazione della questione.

o o o

Circa il coordinamento degli aumenti stabiliti con particolari pattuizioni di settore, di cui è detto all'art. 11 dell'accordo, vanno infine tenuti presenti, per il settore metalmeccanico, gli appartenenti alla categoria speciale (ex equiparati), i cui nuovi minimi di retribuzione conglobata dovranno risultare maggiorati, rispetto a quelli degli altri settori d'industria, della differenza di maggiore stipendio mensile per loro ottenuta con l'accordo 4 aprile 1950

che ne ha regolata la situazione contrattuale.


° ° °

Sia per il riproporzionamento della percentuale minima di cotimo e dell'aliquota integrativa da corrispondersi ai non fruanti di alcuna forma di incentivo, quanto per i particolari accordi relativi agli operai siderurgici del 1° gruppo ed ogni altra definizione connessa all'applicazione del nuovo accordo, la Federazione ha fatto presente la necessità di procedervi con la maggiore sollecitudine possibile, con precedenza per il settore metalmeccanico, che deve riguardarsi come il maggiormente suscettibile, oltre che il più numericamente importante; ed ha avuto dalla Confederazione assicurazione che gli incontri fra le Organizzazioni potranno aver luogo la prima quindicina del prossimo mese di luglio.

Ogni eventuale segnalazione inerente ai punti da definirsi, da parte delle Organizzazioni Sindacali in indirizzo, dovrà perciò esserci fatta entro il più breve tempo possibile.

Cordiali saluti.

p. l'UFFICIO TECNICO SINDACALE  
(Cuzzani Nino)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Volontè Franco)



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

